

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande**

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è il tribunale monocratico di primo grado (Μονομελής Πρωτοδικείο). Per i ricorsi avverso le decisioni su tali domande, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, è competente la corte di appello (Εφετείο) della circoscrizione regionale del tribunale monocratico di primo grado che ha pronunciato la decisione.

Il mezzo d'impugnazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, è il ricorso in appello (έφεση).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione**

Il mezzo d'impugnazione di cui all'articolo 33 è il ricorso per cassazione ( αίτηση αναίρεσης). L'autorità competente per le procedure d'impugnazione è la Corte suprema civile e penale della Grecia (Areios Pagos o in greco: Άρειος Πάγος).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame**

A norma dell'articolo 19, la decisione contumaciale relativa al credito alimentare pronunciata da un organo giurisdizionale straniero può essere impugnata dal contumace/dal convenuto. L'impugnazione del credito alimentare va presentata all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali**

L'autorità centrale di cui all'articolo 49, paragrafo 3, è il Ministero della giustizia - Direzione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale:

Mesoghíon (Μεσογείων) 96

11527 Atene

Tel.: (+30) 213 1307312

fax: (+30) 213 1307499

Indirizzi e-mail: [civilunit@justice.gov.gr](mailto:civilunit@justice.gov.gr) [mntolia@justice.gov.gr](mailto:mntolia@justice.gov.gr) [vsarigiannidis@justice.gov.gr](mailto:vsarigiannidis@justice.gov.gr)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici**

Il diritto nazionale greco non prevede che le funzioni della suddetta autorità centrale siano esercitate da enti pubblici od organismi, di cui all'articolo 51, paragrafo 3, soggetti al controllo dell'autorità centrale.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione**

L'autorità competente in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21 è il tribunale monocratico di primo grado.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti**

Il greco.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali**

Le lingue accettate dall'autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59 sono il greco e l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.